## • Periodo transitorio per l'appalto integrato

Il Correttivo introduce un periodo transitorio in cui l'affidamento di progettazione ed esecuzione sarà consentito per gli appalti i cui progetti preliminari o definitivi siano stati già approvati al 19 aprile 2016 e nei casi di urgenza.

Il periodo nel quale si potrà fare la gara, però, sarà leggermente più breve dei 18 mesi della prima ipotesi. Si scende a dodici mesi: pertanto la finestra per gli appalti integrati si chiuderà il 19 aprile del 2018.

## Massimo ribasso fino a due milioni

Con il correttivo sale da uno a due milioni la soglia di utilizzo del criterio del massimo ribasso con esclusione delle offerte anomale per assegnare le opere. Andranno rispettate precise condizioni: appalto assegnato con procedura aperta e non con procedura negoziata e sulla base di un progetto esecutivo. Le Pa potranno poi decidere anche di mettere in campo l'esclusione automatica delle offerte anomale. In questo caso dovranno avvalersi del «metodo antiturbativa», sorteggiando solo in corso di gara il criterio matematico per individuare le proposte da eliminare.

### Subappalto

Se nella precedente versione era previsto che la possibilità di subappaltare fosse subordinata ad una esplicita previsione nel bando di gara, adesso questo passaggio viene cancellato. Le regole saranno fisse per tutte le gare, chi vincerà l'appalto non potrà subaffidare ad altre imprese più del 30% del valore complessivo del contratto. Per i lavori sopra la soglia comunitaria di 5,2 milioni di euro, interviene l'obbligo di indicare con l'offerta una rosa di tre subappaltatori disponibili e qualificati a eseguire le opere.

#### • Attestato SOA e direttore tecnico

Il correttivo torna al passato e prevede che le imprese potranno scegliere i cinque migliori anni di attività tra gli ultimi dieci esercizi. Questo bonus sarà applicato anche agli appalti sopra i 20 milioni, per i quali sono previsti requisiti aggiuntivi: in questo caso si potrà scegliere tra i migliori esercizi degli ultimi cinque anni. Intento simile per la norma sui direttori tecnici delle imprese. Il correttivo consente ai direttori privi di un titolo di studio di continuare ad esercitare la loro professione se hanno maturato un'esperienza professionale almeno quinquennale.

## • Compensi solo con i parametri per i progettisti

La novità chiave, attesa da anni dal settore, riguarda il decreto parametri. Le tabelle del ministero della Giustizia, necessarie a calcolare gli importi da porre a base delle gare di progettazione, dovranno essere infatti utilizzate dalle stazioni appaltanti nella costruzione dei loro bandi. Finora la decisione era lasciata alla discrezionalità della Pa.

## • Commissioni di gara, presidente esterno sopra il milione

Salta, rispetto alla prima versione del decreto correttivo, la norma che prevedeva di articolare su base regionale l'albo Anac dei commissari di gara. Secondo Cantone, questa ridefinizione dell'elenco avrebbe portato a rischi di pilotaggio delle nomine, riducendo di molto l'indipendenza potenziale delle commissioni di gara. Tenendo l'articolazione nazionale, invece, sarà possibile garantire la massima distanza tra i commissari e le offerte da giudicare. E, quindi, la massima indipendenza delle commissioni. Sempre per garantire la massima terzietà, sopra il milione di euro il presidente della commissione giudicatrice dovrà essere sempre esterno alla stazione appaltante. Mentre per i servizi e le forniture ad elevato contenuto tecnologico, l'Anac potrà selezionare gli esperti anche all'interno della stazione appaltante stessa.

### • Addio potere di raccomandazione per l'Anac

È salata la norma che autorizzava l'Anac a intervenire in tempo (quasi) reale sulla gestione delle gare da parte delle stazioni appaltanti, intimando ai funzionari di correggere in corsa gli atti o le procedure giudicate illegittime, pena la minaccia di sanzioni fino a 25mila euro.

## • Rating di impresa volontario e premiante

Il rating di impresa non sarà più obbligatorio ma facoltativo e verrà premiato con punteggi aggiuntivi in sede di offerta.

## • Trattativa privata, cresce il numero degli inviti

Sale a 10 il numero minimo di imprese da invitare alle procedure negoziate per i lavori di importo compreso tra 40mila e 150mila euro e a 15 per le opere comprese tra 150mila euro e un milione.

#### • Varianti senza silenzio-assenso

Il presidente Anac aveva giudicato «assolutamente inapplicabile» la norma che imponeva all'Autorità di rispondere in trenta giorni alla richiesta di parere sulle varianti, facendo scattare, in caso contrario, una sorta di silenzio-assenso. Per evitare una valanga di pareri positivi tramite silenzio assenso, allora, il correttivo cancella questa norma ed elimina ogni vincolo per i tempi di risposta.

## Anticipazione prezzo meno favorevole

Con il correttivo viene confermato l'istituto dell'anticipazione del prezzo, che andrà pagata all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori e sarà subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione. La grande novità della revisione risiede nelle modalità di calcolo del valore dell'importo da versare, andrà parametrato al valore dell'aggiudicazione e non più al valore stimato dell'appalto.

#### Avvalimento

Il contratto dovrà specificare espressamente i requisiti forniti e le risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Se in fase di verifica dello svolgimento di tali prestazioni il RUP verifica che le stesse non siano effettivamente svolte da personale e attrezzature dell'ausiliaria, il contratto si intende risolto.

## • Certificati di pagamento entro 45 giorni dal Sal

Arriva un nuovo paletto che obbliga le amministrazioni a emettere i certificati di pagamento entro il termine massimo di 45 giorni dall'approvazione dello stato di avanzamento lavori (Sal). In sostanza, le stazioni appaltanti non potranno fare melina a danno dei costruttori, tenendo fermi per troppo tempo gli stati di avanzamento e impedendo così alle imprese di emettere le loro fatture. Entro un mese e mezzo bisogna rispondere e poi procedere rapidamente al pagamento. Solo in questo modo ci potremo allineare agli standard richiesti dall'Europa.

## • Manodopera e sicurezza più chiari i costi

Il correttivo interviene su questo passaggio e punta a distinguere in maniera chiara la definizione dei due importi. Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, nel momento in cui determina l'importo posto a base d'asta, individua nel progetto i costi della manodopera. I costi della sicurezza saranno trattati a parte e dovranno essere scorporati dal costo complessivo. La distinzione è molto rilevante perché, ovviamente, i costi della sicurezza non sono assoggettati al ribasso d'asta.

# Prezzari regionali

Se le Regioni non aggiornano i loro elenchi, le competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture potranno intervenire e procedere in proprio all'aggiornamento.